



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 5

Oggetto: **CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI": APPROVAZIONE.**

L'anno duemilatredici, addì SEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	SI
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO a.g.
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
Totale Presenti: 14	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: **“CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE “ATTIVITA’, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”: APPROVAZIONE”**.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, dispone la gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

CONSIDERATO che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della Legge n. 131/2003;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

PRESO ATTO di quanto disposto in materia dalla Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che detta disposizioni organiche in materia di enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Val della Torre, alla data del 31.12.2012, aveva una popolazione di 3850 abitanti e, pertanto, non è obbligato a dare esecuzione al disposto di legge sopraindicato;

DATO ATTO che il Comune di Caselette all'attualità conta meno di 3.000 abitanti ed è quindi obbligato a svolgere le funzioni associate così come sopra indicato;

CONSIDERATO che il suddetto Comune ha chiesto a questo Comune, in considerazione del fatto che i 2 comuni sono confinanti, di svolgere insieme la funzione fondamentale “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta a svolgere in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale ed in particolare:

- a) l'approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c) l'istituzione ed il coordinamento di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed intercomunale;
- d) Il supporto operativo alle attività di emergenza;
- e) La gestione integrata di uomini e mezzi per l'emergenza previsti nel Piano Intercomunale di protezione civile;

VISTA l'allegata “Bozza di atto di Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, composta da n. 14 articoli e ritenuto, in virtù di quanto sopra descritto, di dover procedere alla sua approvazione;

per quanto sopra esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, la "Bozza di atto di Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale "attività", in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", composta da n. 14 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Sindaco della firma della Convenzione;
3. Di inviare copia del presente atto deliberativo al Comune di Caselette;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
li, 30.01.2013

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

Parere in ordine alla regolarità contabile
li, 30.01.2013

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Lidia FRIGNANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

SENTITO l'intervento del Consigliere di minoranza MUSSINO Franco il quale fa presente che la Protezione Civile era stata affidata in funzione associata alla ex Comunità Montana "Val Ceronda e Casternone" i cui Comuni avevano approvato dei Piani di Protezione Civile ed un Piano Intercomunale. D'altra parte, precisa, gli AIB sono stati sempre coordinati per il territorio dell'ex Comunità Montana "Val Ceronda e Casternone" mentre Caselette fa parte della Val di Susa per cui egli non comprende la proposta presentata; a maggior ragione se si tiene conto che il Sindaco, in Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone", ha votato a favore dello svolgimento delle funzioni associate della protezione civile in quell'ambito. Precisa pertanto di non comprendere la nuova scelta proposta;

UDITA la risposta del Sindaco il quale fa presente che nulla vieta in futuro di fare in modo che anche Caselette faccia parte dell'Unione dei Comuni in quanto la Convenzione di cui si chiede l'approvazione dà ampia facoltà di adesione ad altri Comuni in quanto la protezione civile è un ambito unico e nella Convenzione è previsto che possano essere accreditati altri Comuni facendone richiesta come previsto nell'art. 8;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

CON 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (MUSSINO Franco), espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: **"CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI": APPROVAZIONE"** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VAL DELLA TORRE E CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI".

L'anno il giorno del mese di presso la sede del
Comune di sita in via/piazza n.

tra

Il Comune di VAL DELLA TORRE, individuato come Comune capo convenzione, nella persona di Francesco BURRELLI, Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.C n.....del, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di CASELETTE nella persona di Sandro DOGLIOTTI, Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.C n.....del, dichiarata immediatamente eseguibile,

PREMESSO

— che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;

— che il sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

— che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;

— che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

Visto l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003;

Visti i regolamenti attuativi della L.R n.7/2003;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23/07/2012, n.5/R;

Visto il D.L 15/05/2012, n. 59, convertito in L. 12/07/2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. I comuni di Val della Torre e Caselette, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale. In particolare rientrano tra i compiti della gestione associata:

- a) l'approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c) l'istituzione ed il coordinamento di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed intercomunale;
- d) Il supporto operativo alle attività di emergenza;
- e) La gestione integrata di uomini e mezzi per l'emergenza previsti nel Piano Intercomunale di protezione civile;

Art. 2 - Finalità

1. I comuni stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

1. È istituito il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, con sede nel comune di Val della Torre individuato quale comune capofila;

2. I sindaci dei comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili del Centro Operativo Intercomunale e provvedono, nel loro seno, a eleggere il coordinatore.

Annualmente i sindaci approvano le dotazioni finanziarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;

3. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato.

4. Il C.O.I. si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la gestione del servizio.

Art. 4 - Funzioni del servizio

1. Il Centro Operativo Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal centro operativo intercomunale di zona, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti),

d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) prevenzione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;
- b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei comuni convenzionati;
- c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di protezione civile su tutto il territorio dei comuni interessati.

3. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo comune partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal sindaco del comune interessato.

4. Il coordinatore, ovvero il sindaco dell'unico comune che ha subito la calamità, ha l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, regionali e provinciali preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo comune.

Art. 5 - Competenza territoriale

1. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 - Personale e dotazioni

1. I comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. Al piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 - Compiti dei Comuni.

1. I Comuni convenzionati assicurano al comune capofila la piena collaborazione per quanto attiene l'elaborazione e l'aggiornamento costante del Piano intercomunale di Protezione Civile, oltre che la disponibilità del personale comunale a partecipare all'attività di formazione ed addestramento necessaria a garantire il consapevole utilizzo delle risorse strumentali a disposizione del servizio associato.

2. I Comuni provvedono all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile per le modifiche che riguardino esclusivamente il loro territorio, avendo cura di trasmettere le medesime al Comune capofila ed assicurare la disponibilità e la presenza presso il Centro Operativo Intercomunale degli amministratori e dei dipendenti che eventualmente saranno nominati a far parte delle strutture operative afferenti il C.O.I., durante la fase di gestione delle criticità.

Art. 8 - Ammissione di nuovi Comuni.

1. Qualora altri comuni intendano aderire alla presente convenzione devono farne domanda al comune capofila che trasmetterà copia a tutti gli enti aderenti entro 15 giorni dal suo ricevimento. L'ammissione è subordinata all'accettazione da parte dei comuni già convenzionati, tramite deliberazione di Consiglio comunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 3 decorrenti dalla data di stipulazione.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 10 - Mezzi finanziari e comune gestore

1. Le spese generali, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sono gestite e anticipate dal comune capofila, e poi ripartite annualmente tra i comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 1 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. In caso di ritardo nel versamento sono applicati gli interessi al tasso legale.
3. I Comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione, annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 1.
4. Le spese derivanti da interventi effettuati per conto di singoli comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del comune che ne ha beneficiato.

Art. 11 - Recesso e risoluzione della convenzione

1. I comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare nocimento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti i comuni convenzionati.

5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 12 - disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24.02.1992 n. 225, al D.P.R. 06.02.1981 n.66, alla L.R. 14.04.2003 n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Controversie.

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n.1 membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da n. 1 membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capofila, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.02.2013, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 11.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 11.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA